

Deliberazione 24 novembre 2011 - ARG/elt 167/11

Disposizioni in materia di erogazione degli importi relativi ai meccanismi di perequazione 2010-2011. Modificazioni al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (TIT)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 novembre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
- i decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti rispettivamente "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 16 dicembre 2004, n. 219/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 219/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 e successive modifiche e integrazioni;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione", come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIT);

- TIC è l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 recante Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (di seguito: TIC);
- la deliberazione 15 dicembre 2008, ARG/elt 183/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 183/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/09);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2010, ARG/elt 138/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 138/10);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2010, EEN 16/10 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione EEN 16/10);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2010, EEN 18/10 (di seguito: deliberazione EEN 18/10);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, EEN 10/11 (di seguito: deliberazione EEN 10/11);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 166/11 ;
- la comunicazione della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) 11 novembre 2011, prot. 5971, ricevuta dall'Autorità in data 15 novembre 2011, prot. Autorità n. 29653.

Considerato che:

- la Parte III, Titolo 1, Sezione 1 del TIT disciplina la perequazione dei costi e dei ricavi di distribuzione e di misura per gli anni 2008-2011 (di seguito: perequazione generale);
- il comma 33.8 del TIT prevede che ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto;
- il comma 33.9 del TIT prevede che la Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 30 novembre di ogni anno eroghi quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice;
- attualmente il TIT non specifica le modalità che deve seguire la Cassa nel caso in cui le imprese non rispettino i termini di cui al comma 33.8;
- il comma 54.5 del TIT disciplina le modalità che la Cassa deve seguire nel caso in cui le imprese distributrici non versino il gettito delle componenti A e UC entro i termini previsti dal medesimo TIT, prevedendo che, in caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari all'Euribor a un mese base 360 maggiorato di tre punti e mezzo percentuali;
- il processo di quantificazione dei risultati della perequazione generale per l'anno 2010, in particolare in relazione ai meccanismi di cui al comma 33.1, lettere a), c, d), e) ed f) del TIT, è stato concluso e i relativi importi sono in corso di erogazione da parte della Cassa;
- la perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione è quantificata direttamente dall'Autorità; e che in merito l'Autorità ha recentemente approvato la deliberazione ARG/elt 166/11
- con l'anno 2011 giunge a conclusione il periodo di regolazione 2008-2011; e che la determinazione dei risultati di perequazione generale per il medesimo anno

2011 è prevista per il 30 settembre 2012, con erogazione degli ammontari a favore delle imprese entro il 30 novembre 2012.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 44 del TIT, alle imprese distributrici e alla società Terna SpA è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2019, un'integrazione ai ricavi garantiti dall'applicazione dei corrispettivi tariffari di cui alla Parte II del medesimo TIT, in relazione alla copertura dei costi relativi agli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore, in ragione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, assunti prima del 1 luglio 1996, inclusi quelli in pensione e in reversibilità (di seguito: sconto dipendenti);
- con deliberazione ARG/elt 138/10 l'Autorità ha provveduto alla quantificazioni dei risultati dello sconto dipendenti relativamente all'anno 2009;
- la raccolta dei dati ai fini dell'integrazione dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto ai dipendenti per gli anni 2010 e 2011 si è conclusa il 30 settembre 2011;
- delle 79 imprese distributrici partecipanti:
 - a) 41 imprese risultano non aver trasmesso i dati richiesti;
 - b) 15 imprese risultano aver trasmesso i dati, dichiarando di non rispettare le limitazioni di cui ai commi 44.5 e/o 44.6 del TIT;
 - c) 23 imprese risultano aver trasmesso i dati, dichiarando il rispetto delle limitazioni di cui ai medesimi commi 44.5 e 44.6 del TIT;
- per le imprese di cui alla lettera c) del precedente alinea, il processo di quantificazione dei risultati dello sconto dipendenti relativamente all'anno 2010 e 2011 è stato concluso;
- il comma 44.7 del medesimo TIT prevede che la mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 44.6 del TIT, comporti la sospensione del diritto all'integrazione dei ricavi fino ad avvenuto adempimento delle medesime disposizioni.

Considerato che:

- con deliberazione ARG/elt 203/09 l'Autorità ha istituito, per il periodo 2010-2011, il meccanismo facoltativo di perequazione a garanzia dei ricavi da contributi di connessione a *forfait* relativo al servizio di connessione disciplinato dal TIC (di seguito: perequazione connessioni);
- ai fini di accedere al meccanismo di perequazione connessioni, ciascuna impresa distributtrice presenta specifica istanza all'Autorità;
- il meccanismo di perequazione connessioni è quantificato dalla Cassa coi medesimi tempi e nel rispetto delle medesime modalità previste per la perequazione generale di cui all'articolo 33 del TIT;
- il processo di quantificazione dei risultati della perequazione connessioni per l'anno 2010 è stato concluso e i relativi importi sono in via di erogazione da parte della Cassa;
- la determinazione dei risultati di perequazione connessioni per l'anno 2011 è prevista per il 30 settembre 2012, con erogazione degli ammontari a favore delle imprese entro il 30 novembre 2012.

Considerato che:

- con deliberazione EEN 18/10, l'Autorità ha determinato la quota degli obiettivi nazionali di risparmio energetico per l'anno 2011 di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g) e all'articolo 2, comma 4, lettera g), del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 che deve essere conseguita, rispettivamente, dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale che, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto, sono soggetti agli obblighi (di seguito: distributori obbligati);
- con la deliberazione EEN 16/10, l'Autorità ha fissato il contributo tariffario unitario previsto all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04, con riferimento al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2011;
- con la deliberazione EEN 10/11, l'Autorità ha verificato il conseguimento da parte dei distributori obbligati per l'anno 2010, degli obiettivi specifici aggiornati di risparmio energetico;
- ai sensi del comma 11.1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, come modificato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dall'anno 2006, i distributori obbligati trasmettono all'Autorità i titoli di efficienza energetica posseduti ai sensi dell'articolo 10 dei decreti stessi e che l'Autorità verifica che ciascun distributore posseda titoli corrispondenti all'obiettivo annuo ad esso assegnato;
- la verifica del conseguimento da parte dei distributori obbligati per l'anno 2011 potrà avvenire solo a valle della trasmissione dei titoli di efficienza energetica posseduti relativi al medesimo anno, entro il 31 maggio 2012.

Considerato infine che:

- qualora vi siano delle giacenze presso i conti della Cassa, è possibile prevedere meccanismi di gestione finalizzati a mitigare l'onere a carico del sistema e, conseguentemente, a carico dei consumatori finali;
- tale principio è già stato applicato in passato nell'ambito della deliberazione ARG/elt 183/08.

Ritenuto opportuno:

- integrare il TIT, specificando le modalità che deve seguire la Cassa nel caso in cui le imprese non rispettino i termini di cui al comma 33.8 del medesimo TIT;
- ai fini di quanto sopra, di prendere a riferimento quanto previsto al comma 54.5 del medesimo TIT;
- disporre l'erogazione dello sconto dipendenti, di cui all'articolo 44 del TIT, relativamente all'anno 2010 e 2011, per le imprese che hanno trasmesso i dati e dichiarato il rispetto delle limitazioni di cui ai medesimi commi 44.5 e 44.6 del TIT;
- ai sensi del comma 44.7 del TIT, sospendere il diritto alle integrazioni ai ricavi di cui all'articolo 44 del TIT con riferimento all'anno 2010 e 2011, per le imprese che non hanno trasmesso i dati ovvero che hanno dichiarato il mancato

rispetto delle disposizioni, di cui ai commi 44.5 e/o 44.6 del TIT, fino ad avvenuto adempimento delle medesime disposizioni;

- con riferimento alle imprese, di cui al precedente alinea, introdurre un termine perentorio, ai fini della trasmissione delle informazioni ovvero per la comunicazione dell'avvenuto adempimento delle disposizioni di cui ai commi 44.5 e 44.6 del TIT, pena la decadenza dal diritto all'integrazione con riferimento agli anni 2010-2011.

Ritenuto altresì che:

- qualora siano presenti giacenze presso i conti della Cassa, ancorché di natura contingente, possa essere prevista una loro gestione tale da tradursi in un contenimento dell'onere a carico del sistema elettrico nazionale, con un conseguente minor impatto sul cliente finale; e che il relativo meccanismo possa essere individuato nell'anticipazione di una quota parte di tali giacenze, a copertura di oneri futuri, purché a tali anticipazioni sia riconosciuto un interesse maggiorato rispetto a quello già riconosciuto alle giacenze dei conti gestiti dalla Cassa;
- al fine di evitare il rischio di carenze di risorse presso la medesima Cassa, a fronte delle erogazioni future, sia opportuno circoscrivere gli importi resi disponibili, prevedendo che l'anticipazione faccia riferimento a una quota parte degli importi di perequazione per i quali è già stata prevista la copertura dei rispettivi oneri, tipicamente quelli riferiti al 2011 e per i quali è ragionevole che a beneficiarne siano le medesime imprese già interessate dalle erogazioni degli anni precedenti;
- conseguentemente, le imprese distributrici abbiano la facoltà di richiedere, alla Cassa, anticipazioni relativamente alla perequazione generale 2011, alla perequazione connessioni 2011 e agli obblighi di risparmio energetico 2011 secondo le modalità specificate nei successivi alinea;
- l'anticipazione degli importi relativi alla perequazione generale 2011 sia commisurata all'80% degli importi spettanti con riferimento all'anno 2010;
- l'anticipazione, riconosciuta alle imprese che abbiano aderito nell'anno 2010 al meccanismo di perequazione connessioni, dei corrispondenti oneri 2011 sia commisurata al 90% degli importi spettanti con riferimento all'anno 2010;
- l'anticipazione degli importi spettanti ai distributori obbligati, per il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica nel 2011, aggiornati tenendo conto delle eventuali quote non conseguite nell'anno 2010 (di seguito "obiettivi specifici aggiornati"), sia commisurata al 80% di un importo forfetariamente calcolato tenendo conto degli obiettivi fissati dalla deliberazione EEN 18/10 e del contributo tariffario unitario fissato con la deliberazione EEN 16/10;
- sia opportuno che le anticipazioni, di cui ai precedenti ritenuti, a beneficio dei clienti finali, siano attualizzate a un tasso pari all'Euribor a un mese, base 360, maggiorato di 215 punti base;
- qualora, in esito alla determinazione a consuntivo degli ammontari di perequazione, l'ammontare richiesto a titolo di anticipazione risulti maggiore di tale determinazione, le medesime imprese provvedano a versare alla Cassa la relativa differenza

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07

- 1.1 Dopo il comma 33.8, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 348/07, è inserito il seguente comma:
"33.8bis In caso di inottemperanza dei termini di cui al comma 33.8, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari all'Euribor a un mese base 360 maggiorato di tre punti e mezzo percentuali".

Articolo 2

Disposizioni in materia di erogazione dello sconto dipendenti per gli anni 2010 e 2011

- 2.1 Le imprese distributrici aventi diritto all'integrazione dei ricavi di cui al comma 44.1 del TIT con riferimento all'anno 2010 e 2011, ed il relativo ammontare di integrazione da erogare, sono elencate nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 La Cassa eroga gli importi spettanti a ciascuna impresa di cui al comma 2.1, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, utilizzando le disponibilità del "Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione", alimentato dalla componente UC3 di cui al comma 12.1 del TIT.
- 2.3 Ai sensi del comma 44.7 del TIT, in relazione alle imprese elencate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, le erogazioni relative agli anni 2010 e 2011 sono sospese.
- 2.4 Con riferimento alle imprese di cui al comma 2.3, ai fini della comunicazione dell'adempimento alle disposizioni di cui ai commi 44.5 e 44.6 del TIT, l'impresa trasmette alla Direzione tariffe dell'Autorità apposita dichiarazione a firma del proprio legale rappresentante entro e non oltre il termine di cui al comma 2.6.
- 2.5 Le imprese che non hanno ancora provveduto all'invio dei dati, possono provvedervi, tramite il sistema telematico appositamente predisposto, entro e non oltre il termine di cui al comma 2.6.
- 2.6 Le imprese di cui ai commi 2.3 e 2.5 provvedono all'integrazione/rettifica delle informazioni entro e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2012, pena la decadenza dal diritto alla compensazione per gli anni 2010 e 2011.

Articolo 3

Disposizioni in materia di anticipazioni sulla perequazione generale per l'anno 2011

- 3.1 Le imprese distributrici per le quali l'ammontare della perequazione generale relativa all'anno 2010, come determinata dalla Cassa, risulti positivo, possono chiedere un'anticipazione a valere sui risultati di perequazione generale per l'anno 2011, di cui al comma 33.1, lettere a), c), d), e) ed f), del TIT.

- 3.2 In relazione a quanto disposto dal comma 3.1, gli importi spettanti a ciascuna impresa sono determinati nella misura massima dell'80% degli importi della perequazione generale 2010, come determinati dalla Cassa.
- 3.3 Le modalità per la richiesta delle anticipazioni di cui al precedente comma 3.2 e i relativi criteri di attualizzazione sono specificati nel successivo Articolo 6.

Articolo 4

Disposizioni in materia di anticipazioni sulla perequazione connessioni per l'anno 2011

- 4.1 Le imprese distributrici che abbiano aderito nell'anno 2010 al meccanismo di perequazione connessioni di cui alla deliberazione ARG/elt 203/09, possono chiedere un'anticipazione a valere sul risultato del medesimo meccanismo per l'anno 2011.
- 4.2 In relazione a quanto disposto dal comma 4.1, gli importi spettanti a ciascuna impresa sono determinati nella misura massima del 90% degli importi della perequazione connessioni 2010 come determinati dalla Cassa.
- 4.3 Le modalità per la richiesta delle anticipazioni di cui al precedente comma 4.2 e i relativi criteri di attualizzazione sono specificati nel successivo Articolo 6.

Articolo 5

Disposizioni in materia di anticipazioni sulla verifica del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico

- 5.1 I distributori obbligati di cui alle tabelle A e B allegate alla deliberazione EEN 18/10, possono chiedere un'anticipazione a valere sulla verifica del conseguimento degli obiettivi specifici aggiornati di risparmio energetico per l'anno 2011.
- 5.2 In relazione a quanto disposto dal comma 5.1, gli importi spettanti a ciascuna impresa sono determinati forfetariamente nella misura massima del 80% dell'importo di cui al successivo comma.
- 5.3 L'importo di cui al precedente comma 5.2, è calcolato moltiplicando il valore degli obiettivi fissati dalle tabelle A e B allegate alla deliberazione EEN 18/10 per il contributo tariffario unitario di cui al punto 1 della deliberazione EEN 16/10.
- 5.4 Le modalità per la richiesta delle anticipazioni di cui al precedente comma 5.2 e i relativi criteri di attualizzazione sono specificati nel successivo Articolo 6.

Articolo 6

Modalità di erogazione delle anticipazioni

- 6.1 Le anticipazioni di cui ai precedenti commi 3.2, 4.2 e 5.2 sono erogate, su richiesta di ogni singola impresa distributtrice, a titolo di acconto e salvo conguaglio.
- 6.2 Le richieste di anticipazione di cui al comma 6.1 sono presentate alla Cassa entro e non oltre il 15 dicembre 2011 e possono riguardare anche una sola delle anticipazioni previste rispettivamente dagli articoli, 3, 4 e 5.

- 6.3 La mancata osservanza del termine, di cui al precedente comma 6.2, comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento delle anticipazioni, di cui al presente provvedimento.
- 6.4 La medesima Cassa provvede alla erogazione, a ciascuna impresa, entro il 31 dicembre 2011 dalla richiesta della medesima, degli importi richiesti, al netto di interessi calcolati applicando il tasso, di cui al successivo comma 6.5, a partire dalla data di erogazione dell'anticipazione e fino al 30 novembre 2012.
- 6.5 Il tasso, di cui al precedente comma 6.4, è fissato pari all'Euribor a un mese, base 360, maggiorato di 215 punti base.
- 6.6 Le imprese che abbiano ottenuto le anticipazioni, di cui al comma 6.1, qualora, a seguito alla determinazione a consuntivo dei risultati, le suddette anticipazioni risultino maggiori dell'importo spettante, provvedono a versare alla Cassa, entro 30 giorni dalla comunicazione del risultato a consuntivo, un importo pari alla differenza tra gli importi richiesti a titolo di anticipazione, al lordo degli interessi di cui al comma 6.4 e l'importo a consuntivo.

Articolo 7
Disposizioni finali

- 7.1 La presente deliberazione è trasmessa alla Cassa.
- 7.2 La presente deliberazione e l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni